



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 25051

Mondovì, 21 agosto 2025

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 10 agosto 2025, a San Benedetto Belbo, fra ALTA LANGA e ALBESE (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore VACCHETTO Paolo (Albese) è stato ammonito per aver rivolto espressioni irrispettose nei confronti del direttore di gara, che lo aveva rimproverato per proteste e discussioni con gli avversari;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore BRACCO Andrea (Augusta Benese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore VACCHETTO Paolo (Albese) la sanzione pecuniaria di Euro 80.

Il Giudice Sportivo
avv. Pierluigi Monetto